

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 15 novembre 2017

OGGETTO: Approvazione convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 e per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis C.P., 464 bis C.P.P. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di novembre, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. SANTIA' Simona
3. FIORENZA Franca

Risultano assenti i Sigg.ri: ---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 15.11.2017

OGGETTO: Approvazione convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 e per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis C.P., 464 bis C.P.P. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI)

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'opportunità di stipulare con il Tribunale di Ivrea una convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001, nonché una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88;

VISTO come il convenzionamento tra il Comune di Maglione ed il Tribunale di Ivrea sulle materie prima descritte possa essere considerata utile ai fini delle economie del Comune di Maglione, soprattutto nello svolgimento di lavori, quali la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ed il supporto agli uffici amministrativi;

VISTO come agli artt. 3 e 5 delle convenzioni di che trattasi si stabilisce il criterio della gratuità delle prestazioni effettuate dai soggetti impegnati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità e di messa alla prova, fatto salvo l'obbligatorietà di assicurare i soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali, così come riportato nelle convenzioni stesse;

RITENUTO che l'iniziativa sia meritevole e tale da essere utile sia da un punto di vista educativo che sociale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
COMUNE DI MAGLIONE**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)

Premesso:

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, *il giudice può applicare*, su richiesta dell'imputato, *la pena del lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata -da ultimo- introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
 - che l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
 - che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
 - che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. - Presidente del Tribunale di Ivrea, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente Comune di Maglione, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pier Franco CAUSONE, **si conviene e si stipula** quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. 1 (uno) condannati** alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, **ha come oggetto le seguenti prestazioni:**

1. manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
2. coadiuvazione uffici amministrativi.

Art. 2

L'attività **non retribuita** in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti **le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati** e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1. arch. Alessandra FARDIN
2. sig.ra Maura VAUDAGNA
3. sig. Pietro PASTERIS

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di **corrispondere ai condannati una retribuzione**, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente **l'assicurazione** dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e impartire le relative istruzioni e, terminata l'esecuzione della pena, **dovranno redigere una relazione** che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Sottoscritta il

Il SINDACO del Comune di Maglione

(firma)

IL PRESIDENTE del Tribunale di Ivrea

.....



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
COMUNE DI MAGLIONE**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
nel PROCEDIMENTO di MESSA ALLA PROVA**

(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, co. 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, *il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova*, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.
....., Presidente del Tribunale di Ivrea giusta delega di cui all'atto in
premessa, e l'Ente Comune di Maglione, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig.
Pier Franco CAUSONE, **si conviene e si stipula** quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. 1 (uno) soggetti** svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

1. arch. Alessandra FARDIN
2. sig.ra Maura VAUDAGNA
3. sig. Pietro PASTERIS

L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1. manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
2. coadiuvazione uffici amministrativi.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività **non retribuita** in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto *nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova*; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e

l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tate caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, **dovranno redigere una relazione** che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha

disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Sottoscritta il

Il SINDACO del Comune di Maglione

(firma)

Il PRESIDENTE del Tribunale di Ivrea

.....

1. DI APPROVARE la convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001, nonché la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere da parte del Presidente del Tribunale di Ivrea, e, per il Comune di Maglione, da parte del Sindaco pro tempore;
2. DI STABILIRE che lo svolgimento dei citati lavori di pubblica utilità e di procedimento di messa alla prova verranno effettuati solo da n. 1 soggetto interessato da condanne, così come stabilito dall'art. 1 delle citate convenzioni e che il sito stabilito per le attività citate in narrativa devono essere svolte presso il Comune di Maglione nelle date che verranno concordate dal Tribunale e dalla Struttura;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici l'assunzione dell'impegno della spesa necessaria per l'assolvimento dell'accensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità così come stabilito dall'art 5 e dall'art. 4 delle rispettive convenzioni.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 23 NOV. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 23 NOV. 2017 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23 NOV. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 23 NOV. 2017



Il Segretario Comunale
